



N°



TRIBUNALE DI BERGAMO

Camera di Commercio
Bergamo

Bergamo, 15 NOV. 2016

La Legge Fallimentare ha previsto, all'ultimo comma dell'articolo 16, l'abolizione del Pubblico Registro dei Falliti.

In applicazione alla predetta previsione normativa, il Tribunale Ordinario di Bergamo, con nota prot. 254 del 08/11/2016, ha disposto, con decorrenza 02/01/2017 "la cessazione del servizio di rilascio a privati di certificazioni fallimentari da parte della Cancelleria fallimenti del Tribunale".

La funzione di pubblicità notizia, relativamente alle procedure concorsuali, è stata pertanto trasferita al Registro Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, presso il quale confluiscono i dati comunicati dalle competenti Cancellerie del Tribunale.

I documenti che contengono le informazioni relative alle procedure concorsuali e che possono essere rilasciati dal Registro Imprese sono i certificati e le visure.

Si rammenta che il contenuto dei suddetti documenti è tassativamente stabilito da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia e soggetto a periodici aggiornamenti.

Ogni certificato e visura contiene le informazioni relative ad una singola impresa iscritta.

Nei certificati è possibile richiedere l'inserimento della "dichiarazione di vigenza" ovvero la dichiarazione che attesta l'assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o accordo di ristrutturazione) a carico dell'impresa.

I certificati potranno essere rilasciati con la suddetta dichiarazione che può riferirsi sia alle **procedure concorsuali storiche** sia alle **procedure concorsuali correnti**.

A partire dal 7 ottobre 2010 il controllo effettuato dal sistema è il seguente:

- nel caso di procedure concorsuali storiche: esteso a tutte le procedure, comprese quelle revocate, con eliminazione del vincolo temporale precedentemente previsto di cinque anni antecedenti la richiesta;
- nel caso di procedure concorsuali correnti: il controllo è simile al precedente ma si limita alle procedure in corso senza riferimenti a dati storici dell'impresa.

E' possibile richiedere solo una o entrambe le dichiarazioni
Non è invece possibile richiedere certificati con le suddette dichiarazioni se l'impresa è cancellata.

Nel caso di presenza di procedure concorsuali di qualsiasi tipo le informazioni sono presenti nell'apposito riquadro relativo a "SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSALE".

La visura è un documento con solo valore informativo, rilasciato in carta semplice, contenente tutte le informazioni legali ed economiche/amministrative presenti nel Registro Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo.

Si ricorda infine che i certificati e le visure possono essere richiesti:

- presso gli sportelli camerale;



- via Internet (senza necessità di registrazione per le visure e attivando l'apposita convenzione Telemaco per i certificati);
- rivolgendosi ai distributori ufficiali di Infocamere: operatori professionali che hanno accesso alle banche dati camerali e possono distribuire, esponendo i propri costi, i dati acquisiti dal sistema camerale.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI PUBBLICI SERVIZI

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 della L. 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive sui certificati, rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, è apposta, pena nullità, la dicitura *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Pertanto da tale data, i soggetti privati (società/imprese individuali) non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese alle PP.AA. o gestori di pubblici servizi ma devono predisporre apposita dichiarazione sostitutiva del certificato, firmata dal legale rappresentante e corredata da un documento di identità oppure sottoscritta digitalmente.

Il contenuto delle suddette dichiarazioni potrà essere soggette a verifica, in merito alla veridicità di quanto dichiarato, da parte degli organi della PP.AA. o privati concessionari di pubblici servizi ai quali il documento è destinato.

Per far fronte a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di "decertificazione" Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato un apposito portale denominato "Verifiche PA", riservato alle Pubbliche Amministrazioni, che consente l'accesso ai dati del Registro Imprese, permettendo i controlli previsti.

Dal 16 aprile 2014 le Pubbliche Amministrazioni possono acquisire, tramite VerifichePa, anche le informazioni sull'esistenza, a carico delle imprese, di procedure concorsuali (es. fallimento, ecc.) in corso o pregresse. Pertanto le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo servizio telematico per il controllo delle autocertificazioni anche in relazione alle informazioni sulle procedure concorsuali.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.bg.camcom.it

per il Tribunale Ordinario di Bergamo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dr. ~~Giuseppe~~ Siniscalchi)



per la Camera di Commercio di Bergamo

Il Conservatore
del Registro Imprese
Dr. Andrea Vendramin